



**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Milano
Sezione III**

COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO
FAX 0382482303

OGGETTO: Ricorso elettorale RG 201401777 proposto da
Pierluca Catalani

*Si trasmette copia dell'ordinanza n. 610/15 emessa in data 3 marzo
sul ricorso in oggetto.
Distinti saluti*


Milano, 3 marzo 2015

TRAVACO' SICCOMARIO



Codice amministrazione: **C_C816**
Prot. Generale n: **0001379**
Data: **03/03/2015** Ora: **17.45**
Classificazione: **12-3-0**

*Il Direttore della
Sezione
(Giuseppe Pennisi)*



N. 610/15 REG.PROV.COLL.
N. 01777/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2014, proposto da:
Pierluca Catalani, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo
Salvemini, Federica Ferri, con domicilio eletto in Milano presso
T.A.R. Lombardia;

contro

Comune di Travacò Siccomario in Persona del Sindaco p.t.;

nei confronti di

Domizia Clensi, Ornella Bottazzi, Oscar Ragni, Matteo Bruni,
Domenico Micucci, Manuela Boerci, Raffaele Iodice, Eolo Lucentini,
Andrea Baroni, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Sabbioni,
Patrizia Scarcello, con domicilio eletto presso Paolo Sabbioni in
Milano, Via San Vincenzo, 12;

per l'annullamento

delle operazioni elettorali del maggio 2014 per il rinnovo

dell'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domizia Clensi e di Ornella Bottazzi e di Oscar Ragni e di Matteo Bruni e di Domenico Micucci e di Manuela Boerci e di Raffaele Iodice e di Eola Innocenti e di Andrea Baroni;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente ha contestato:

- il verbale della sezione 1 nella parte in cui indica <<Voti validi lista 1 n. 445>> anziché <<Voti validi lista 1 n. 447>>;
- la mancata attribuzione alla sua lista delle n. 3 schede contestate e non attribuite della Sezione n. 1 ed inserite nella busta 5-ter allegata al verbale;
- la mancata attribuzione alla sua lista della scheda contestata e non attribuita della Sezione n. 4 inserita nella busta 5-ter allegata al verbale;

Rilevato che la sussistenza a verbale di contestazioni relative alle schede ed ai voti e l'esistenza di voti non assegnati giustifica il controllo giurisdizionale sull'attribuzione dei voti;

Si ritiene, quindi, necessario disporre una verifica ai sensi

dell'art. 66 del DPR 207/2010, in contraddittorio fra le parti, relativa a:

- i voti assegnati alla lista 1 nella Sezione n.1, mediante semplice riconteggio delle schede inserite nella busta dei voti validi (n. 6 C) assegnati alla lista n. 1 nella Sezione n.1;
- il riesame delle schede contestate e non assegnate della Sezione n. 1 e della Sezione n. 4 contenute nelle buste n. 5-ter allegare ai relativi verbali;

All'uopo la Prefettura di Pavia (Prefetto o suo delegato, preferibilmente il Dirigente del servizio elettorale), acquisirà i plichi contenenti le schede delle Sezioni interessate previa redazione di verbale in duplice esemplare, uno dei quali da consegnare all'ufficio depositario, ove sarà attestato lo stato degli atti e dei relativi sigilli, e procederà, alla presenza della parti interessate, che dovranno essere preavvisate con almeno cinque giorni di anticipo presso il domicilio eletto ai fini del presente giudizio, che siano intervenute personalmente o rappresentate dal difensore, all'apertura dei plichi sigillati, provvedendo alla verifica nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. QWZ

Di tutte le relative operazioni dovrà essere redatto apposito verbale, ove dovrà farsi espressa menzione, oltre che delle formalità di rito concernenti il contraddittorio delle parti, anche dello stato dei plichi sigillati, della loro apertura e degli atti rinvenuti, nonché delle osservazioni formulate dalle parti presenti.

Il verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria del Tribunale nei dieci giorni successivi a quello in cui la verifica stessa si è conclusa, con allegazione delle schede verificate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 16 aprile 2015.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE

Adriano Leo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il

[Signature]
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)